

REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA

COMUNE DI  
CHAMPORCHER  
S T A T U T O

**STATUTO  
DEL COMUNE DI CHAMPORCHER**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 06.12.2004  
Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 2 dell'11.01.2005.*

---

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30 novembre 2006  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 2 del 09.01.2007.*

---

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13 marzo 2008  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 16 del 15.04.2008.*

---

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 18 agosto 2010  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 42 del 12.10.2010.*

---

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30 ottobre 2015  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 51 del 22.12.2015.*

---

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 05 maggio 2016  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 23 del 31.05.2016.*

---

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 07 febbraio 2018  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_.*

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** Principi fondamentali
- art. 2** Territorio
- art. 3** Stemma, gonfalone
- art. 4** Lingua francese e dialetto franco-provenzale
- art. 4 bis** Pari opportunità

### TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 5** Partecipazione popolare
- Art. 6** Valorizzazione associazioni
- Art. 7** Assemblee consultive
- Art. 8** Interventi nei procedimenti
- Art. 9** Istanze
- Art. 10** Petizioni
- Art. 11** Proposte
- Art. 12** Referendum consultivo
- Art. 13** Effetti del referendum consultivo

### TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

- art. 14** Organi di governo
- art. 15** Consiglio comunale
- art. 16** Competenze del consiglio
- art. 17** Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
- art. 18** Consiglieri comunali
- art. 18bis** Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
- art. 19** Gruppi consiliari
- art. 20** Commissioni consiliari
- art. 21** Giunta comunale
- art. 22** Competenze della giunta
- art. 23** Funzionamento della giunta
- art. 24** Il Sindaco
- art. 25** Competenze del Sindaco
- art. 26** Vicesindaco
- art. 26 bis** Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

### TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

- art. 27** Segretario comunale
- art. 28** Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
- art. 29** Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 30** Commissioni consultive
- art. 31** Pubblicazione degli atti on line
- art.31 bis** Sistemi di comunicazione con il cittadino

**TITOLO V  
ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE**

**Art. 32** Principi

**TITOLO VI  
FORME ASSOCIATIVE**

**art. 33** Unité des Communes valdôtaines

**TITOLO VII  
FUNZIONE NORMATIVA**

**art. 34** Statuto e sue modifiche

**art. 35** Regolamenti

**TITOLO VIII  
NORME FINALI**

**art. 36** Norme finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi fondamentali**

1. La comunità di CHAMPORCHER, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, dello statuto della Valle d'Aosta, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro uguaglianza, della parità tra uomini e donne, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale, comunitario rispetto a quello comunale.
4. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale.
5. Il comune promuove, tramite la sua azione:
  - Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini.
  - Lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della propria comunità.
  - Il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per garantire la permanenza della popolazione nel suo luogo di origine.
  - La conservazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, delle usanze, dei costumi, del dialetto franco-provenzale ai fini del mantenimento delle identità linguistica e culturale della comunità.
  - La tutela e la valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio.
  - la promozione e lo sviluppo del turismo e della pratica sportiva;
6. Il Comune esercita le funzioni attribuitegli anche nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 2014 n. 6 smi.

### **Art. 2 Territorio**

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Le Buissonney, Le Perrier, Chez-Dogier, Chez-Blanc, Le Salleret, L'Outre-Léve, Le Parié, Le Moulin, Les Creux, Veranzaz, Le Loré, Vigneroise, Vailly, Le Mellier, Le Coudreyt, Le Grand-Rosier, Le Petit-Rosier, Le Château, Le Gontier, Le Garavet, Le Bron, L'Arbussey, Le Coulin, Le Grand- Mont- Blanc, Le Petit- Mont- Blanc, Le Perruchon, Le Ronchas, Le Chardonney, Chez-Gail, Le Vignat, costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 68,46 e confina con i comuni di PONTBOSET, VICO CANAVESE, VALPRATO SOANA, COGNE, FÉNIS, CHAMPDEPRAZ, ISSOGNE.

### **Art. 3 Stemma, gonfalone**

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CHAMPORCHER e con lo stemma concesso con il d.p.r. 19.12.1988, n.276.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 19.12.1988, n.276.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione dell'amministrazione comunale.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone è disciplinato da regolamento comunale.

**Art.4**  
**Lingua Francese e dialetto franco-provenzale**

1. Nel comune di CHAMPORCHER la lingua francese è pienamente parificata a quella italiana.
2. Il comune riconosce piena dignità al dialetto franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione ed ammette per l'attività degli organi e degli uffici il libero uso di esso, unitamente all'italiano e al francese.

**Art. 4 bis**  
**Pari opportunità**

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.

**TITOLO II**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA**

**Art.5**  
**Partecipazione popolare**

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini italiani che appartengano all'Unione Europea.
3. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa e favorire la partecipazione popolare, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 37 comma 5 della L.R. 07.12.1998 n. 54.

**Art.6**  
**Valorizzazione associazioni**

1. Il comune valorizza il libero associazionismo anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa.
2. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del comune, devono presentare apposita richiesta ai sensi del regolamento comunale in materia.

**Art.7**  
**Assemblee consultive**

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. Le assemblee generali sono convocate dal sindaco:
  - a) di sua iniziativa;
  - b) su proposta di 6 consiglieri comunali;
  - c) su proposta di n. 75 elettori, di norma, entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Possono indirsi, senza particolari formalità, assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

**Art.8**  
**Interventi nei procedimenti**

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

**Art. 9**  
**Istanze**

1. Ogni interessato può rivolgere al sindaco istanza in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, sentiti se necessario gli organi competenti.

**Art.10**  
**Petizioni**

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di competenza comunale.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento.
3. L'organo competente esamina la petizione e predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento, informandone i richiedenti.
4. In difetto di risposta, ciascun consigliere può chiedere la discussione della petizione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

**Art.11**  
**Proposte**

1. 90 elettori del Comune di CHAMPORCHER possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Le proposte sono trasmesse dal sindaco all'organo comunale competente per i provvedimenti del caso.
3. L'organo competente, istruito il procedimento, provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.
4. I consiglieri comunali hanno sempre potere di proposta verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale.

**Art.12**  
**Referendum consultivo**

1. Il comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione attiva del cittadino. Hanno diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di CHAMPORCHER che abbiano compiuto la maggiore età alla data di svolgimento del referendum.
2. Il referendum può riguardare solo materie di competenza del comune con esclusione:
  - a) Delle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - b) Della disciplina elettorale e referendaria;
  - c) Delle questioni concernenti persone singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
  - d) Di materie inerenti dati sensibili così come individuati dalla vigente normativa sulla *privacy*;
  - e) Delle progettazioni di opere pubbliche dopo l'approvazione del progetto preliminare;
  - f) Degli atti di pianificazione dopo l'intervenuta approvazione finale.
3. I referendum comunali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

4. I referendum comunali possono essere promossi:
  - a) dalla giunta comunale;
  - b) dal 50 % più uno dei consiglieri comunali assegnati al comune;
  - c) da 110 elettori del Comune di CHAMPORCHER.
5. La raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum ai sensi del precedente comma 4 lett.c), è effettuata senza particolari formalità, ad eccezione di:
  - a) accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore;
  - b) le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti previsti dalla normativa nazionale;
  - c) l'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva; in questo caso, oltre alla data, si deve indicare il numero di firme;
  - d) alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di CHAMPORCHER dei sottoscrittori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari, anche in ordine alla razionalità, alla chiarezza, alla semplicità e coerenza, alla omogeneità ed univocità dei singoli quesiti referendari, viene esaminata dal Segretario comunale.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centottanta giorni dal deposito della richiesta.
8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. I risultati verranno proclamati dal presidente del seggio al termine dello spoglio dei voti.
10. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune.

### **Art.13**

#### **Effetti del referendum consultivo**

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato dalla maggioranza dei componenti dell'organo consiliare.

## **TITOLO III ORGANI DI GOVERNO**

### **Art. 14**

#### **Organi di governo**

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

### **Art. 15**

#### **Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio comunale.

## **Articolo 16**

### **Competenze del Consiglio comunale**

1. Sono attribuite al Consiglio comunale le competenze espressamente previste dalla L.R. 07.12.1998 n. 54 e smei, da specifiche disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni in materia di elezioni comunali
2. Al Consiglio comunale in applicazione dell'art. 21 comma 3 della L.R. 07.12.1998 n. 54, è attribuita la competenza in merito ai seguenti atti:
  - a) il regolamento edilizio e sue variazioni;
  - b) il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
  - c) i regolamenti in materia tributaria; in materia di polizia urbana, di polizia rurale, di servizio smaltimento rifiuti;
  - d) i progetti di opere pubbliche che comportino variante al piano regolatore generale;
  - e) i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 200.000,00 Euro;
  - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
  - g) partecipazione a società di capitali;
  - h) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.
3. Il Consiglio comunale ha, inoltre, competenza in merito a:
  - a) dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale, in caso di almeno tre assenze ingiustificate consecutive;
  - b) anagrafe patrimoniale degli Amministratori del Comune;
  - c) pareri in merito a questioni rilevanti per l'Ente;
  - d) ogni altro oggetto che l'organo esecutivo o il Sindaco intendano sottoporre all'esame dell'organo rappresentativo.
  - e) l'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vice Sindaco.

## **Art. 17**

### **Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.**

1. Le modalità di convocazione del consiglio comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e seconda convocazione, la disciplina del funzionamento delle sedute, nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Il regolamento è adottato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Art. 18**

### **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ai sensi del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale ed è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio comunale.
5. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e il consigliere è sostituito nella prima seduta utile successiva alla dichiarazione di decadenza.

## **Art. 18bis**

### **Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione**

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate dalla legge.



2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale;
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

#### **Art. 19** **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

#### **Art. 20** **Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale può avvalersi per il proprio operato, di commissioni costituite nel suo seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze ed i poteri.
3. I componenti le commissioni consiliari sono nominati dal consiglio comunale.

#### **Art. 21** **Giunta comunale**

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del comune; essa collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera collegialmente attraverso deliberazioni.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di tre assessori, scelti fra i consiglieri comunali.
3. Nella prima seduta del Consiglio comunale, unitamente al Sindaco, viene eletta la Giunta, compreso il Vicesindaco.
4. La decadenza della Giunta è disposta dalla legge regionale.

#### **Art.22** **Competenze della giunta**

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. La giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
  - a) approva i progetti definitivi e esecutivi, nonché i progetti preliminari non di competenza del consiglio comunale, delle opere pubbliche e loro varianti;
  - b) approva i piani, i programmi, i progetti, gli studi di fattibilità, i disegni necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
  - c) adotta i regolamenti dell'ente la cui competenza non è espressamente attribuita dallo statuto al consiglio comunale;
  - d) determina la dotazione organica del personale;
  - e) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e autorizza il presidente alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
  - f) approva il piano esecutivo di gestione e assegna le quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile;
  - g) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna ivi comprese le consulenze, le progettazioni, le direzioni lavori, i collaudi;
  - h) concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari;
  - i) impartisce direttive ai responsabili di spesa;
  - l) preleva dal fondo di riserva;
  - m) contrae mutui ed emette prestiti obbligazionari;
  - n) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - o) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali;
  - p) determina le tariffe e il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione;
  - q) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
  - r) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni nonchè, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, dispone in merito ad acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
  - s) approva la regolarizzazione dei lavori, degli acquisti di beni e servizi effettuati in urgenza e derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili;
  - t) emana disposizione di indirizzo agli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
  - u) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale;
3. Alla giunta comunale spetta la competenza residuale di cui all'art. 23 comma 3 e di cui all'art. 117 comma 4 della L.R. 07.12.1998 n. 54.

### **Art. 23 Funzionamento della giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore a ciò delegato dal sindaco.
2. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
3. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali.
5. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

### **Art. 24 Il Sindaco**

1. Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nei termini indicati dalla legge regionale con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

2. Il Sindaco deve prestare giuramento nella stessa seduta del Consiglio in cui viene eletto, pronunciando la seguente formula “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico. Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public ”.
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Ha poteri di vigilanza e controllo in merito all’attività delle aziende speciali, delle associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, delle istituzioni e delle società per azioni a partecipazione locale.
8. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

### **Art. 25 Competenze del sindaco**

1. Il sindaco in quanto ufficiale di governo sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.
2. in qualità di ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica;
3. in caso di emergenza, connessi con il traffico e/o l’inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità all’utenza, il sindaco può adottare provvedimenti contingibili e urgenti modificando gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
4. Il Sindaco, inoltre, esercita le seguenti competenze:
  - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
  - b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
  - c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
  - d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti;
  - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
  - f) stipula i contratti pubblici rogati dal segretario comunale;
  - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
  - h) fissa la data e convoca i comizi per i referendum comunali;
  - i) quale autorità comunale di protezione civile adotta tutti gli atti necessari per fronteggiare le calamità e consequenziali la gestione delle stesse;
  - l) emana ordinanze ordinarie in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di polizia locale, di polizia urbana, di polizia mortuaria, di sanità, di igiene pubblica, di ordine pubblico, di circolazione stradale e viabilità, di gestione del servizio idrico integrato, di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
  - m) emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  - n) coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  - o) provvede d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- p) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
  - q) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
- 5 I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti o ordinanze. Quando riguardano atti di gestione assunti in qualità di responsabile di spesa, sono denominati determinazioni.

#### **Art. 26 Vicesindaco**

1. Il vicesindaco è eletto nella prima seduta del Consiglio, unitamente al Sindaco ed alla Giunta di cui fa parte, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco solo in caso di assenza temporanea, come disposto dalla normativa regionale.

#### **Art. 26 bis Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente**

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche, anche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

### **TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE**

#### **Art. 27 Segretario comunale**

1. Il comune ha un segretario comunale nominato in conformità a quanto previsto dalla l.r. 10/2015 e dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e di servizi.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Al segretario comunale è attribuita la funzione di direzione amministrativa dell'ente.
4. Il segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici e dei servizi; esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con pieni poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
6. Il segretario comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

#### **Art. 28**

##### **Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi**

1. Nel rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti, degli atti di programmazione, delle direttive degli organi di governo, il segretario comunale e i responsabili dei servizi espletano l'attività di gestione dell'ente, compresa l'adozione degli atti aventi rilevanza esterna.

#### **Art. 29**

##### **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. L'attività degli uffici e servizi del comune si uniforma ai seguenti principi:
  - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di programmazione;
  - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  - c) conseguimento della massima flessibilità e collaborazione tra uffici superando la separazione delle competenze nella divisione del lavoro;
  - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione incentivando la fruibilità dei servizi comunali.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la valorizzazione dei dipendenti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza delle enunciazioni di cui ai commi precedenti.
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

#### **Art. 30**

##### **Commissioni consultive**

1. L'ente si avvale dell'apporto di commissioni consultive previste da norme.
2. L'organo competente a emanare atti aventi rilevanza esterna nelle materie oggetto di parere, nomina le commissioni consultive.

#### **Art.31**

##### **Pubblicazione degli atti on line**

1. E' istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc).
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell'apposito regolamento.

#### **Art.31 bis**

##### **Sistemi di comunicazione con il cittadino**

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale, efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.
2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa e attraverso

- i messi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
3. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

## **TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE**

### **Art. 32 Principi**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla L. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali dell'ente.

## **TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE**

### **Art. 33 Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose**

1. Il consiglio comunale può delegare alla Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose l'esercizio di funzioni del comune o esercitare alcune funzioni comunali in maniera associata tramite la Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni che stabiliscono anche le modalità dell'eventuale trasferimento del personale tra gli enti.
3. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso e di vigilanza sulle funzioni delegate.

## **TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA**

### **Art. 34 Statuto e sue modifiche**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
3. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

**Art. 35**  
**Regolamenti**

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere richieste consulenze a tecnici esperti in materia nonchè consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale in allegato alla delibera di approvazione per 15 giorni consecutivi.
5. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**TITOLO VIII**  
**NORME FINALI**

**Art. 36**  
**Norme finali**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data della loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.